

Stagione Sportiva 2019/2020
CATEGORIA UOMINI • DISCIPLINA CALCIO A 11

COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 10 APRILE 2020

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 02/2020 (Stagione Sportiva 2019/2020)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sigg.ri Silvestro Giamblanco – Responsabile; Angelo Marzo – Componente; Massimiliano Bianchi – Componente .

Ha emanato la seguente decisione:

Ricorrente: ASS. VELO CLUB CICLI CINGOLANI (MISA CALCIO)

SdA CALCIO UISP Comitato Territoriale Senigallia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 13/3/2020, indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, il Sig. Cingolani Francesco, in qualità di Presidente dell'Associazione Velo Club Cicli Cingolani (Misa Calcio) ha proposto ricorso avverso la decisione 28/2/2020 della Commissione di II Istanza UISP Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 7/3/2020, con la quale la predetta Commissione aveva solo parzialmente accolto il suo ricorso contro la decisione di primo grado (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 12/2/2020 del SdA Calcio UISP Comitato di Senigallia), disponendo la disapplicazione dell'art. 213 R.D. R.T.N. ma confermando, per il resto, il provvedimento impugnato (ed in particolare l'applicazione degli artt. 79 e 202 R.T.N.).

Il ricorrente, dopo avere esposto la propria versione di quanto accaduto durante l'incontro del 8/2/2020 giocato con l'Associazione Sportiva Borgo Molino, valevole quale 12^a giornata Categoria A, ha censurato la sentenza di II grado in quanto, a suo dire, errata e contraddittoria, ed ha chiesto che, previa audizione dei possibili testimoni, questa Corte revochi la sanzione di cui all'art. 202 R.T.N. e, in applicazione dell'art. 129 R.T.N., disponga la ripetizione dell'incontro fra la ricorrente e la Borgo Molino.

MOTIVAZIONI

Questa Corte prima di entrare nel merito del ricorso, provvedeva a verificare la rispondenza dello stesso atto ai dettami dell'art 159 R.T.N..

Dalla verifica effettuata, veniva accertata la corretta applicazione, da parte del ricorrente, dei contenuti sia di ordine formale che sostanziale del sopra citato articolo, pertanto si provvedeva ad entrare nel merito dei fatti.

Il ricorso in esame trova il proprio fondamento, oltre che in censure relative alla presunta poca chiarezza del provvedimento di II grado impugnato (di fatto superate, in ragione del nuovo giudizio cui è chiamata questa Corte), nella rappresentazione di uno svolgimento degli eventi radicalmente diverso da quello posto a base delle decisioni di prima e seconda istanza, tant'è vero che proprio a questa diversa ricostruzione ed all'indicazione dei potenziali testimoni è dedicata la maggior parte dell'atto.

Occorre allora rammentare, per prima cosa, quali siano i principi dettati dal Regolamento Tecnico Nazionale in tema di valutazione delle prove, per determinare se vi sia spazio per gli accertamenti e gli approfondimenti istruttori richiesti dalla ricorrente o, in caso contrario, su quali basi debba essere assunta la decisione.

Ora, l'art. 177 R.T.N., pur prevedendo che il giudicante possa acquisire ogni genere di prova e debba procedere alla loro valutazione comparativa, dispone con estrema chiarezza che "le prove si distinguono in legali e semplici" e che "in ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici". Il successivo art. 178 R.T.N., poi, chiarisce che la prova legale per eccellenza (superata soltanto dai Documenti Ufficiali delle UISP SdA Calcio) è il referto arbitrale, mentre l'art. 180 R.T.N. relega fra le prove semplici le testimonianze ed i confronti di qualsiasi genere e provenienza.

In questo quadro normativo, è dunque evidente che la decisione su quanto accaduto potesse e possa in questa sede essere assunta esclusivamente basandosi su quanto esposto dal Direttore di gara nel proprio referto. Ogni eventuale testimonianza eventualmente assunta in contrasto con tale ricostruzione resterebbe priva di rilievo, in virtù di quanto disposto dalle norme appena menzionate (che la stessa Misa Calcio richiama nel proprio ricorso).

Tutte le istanze istruttorie della ricorrente, pertanto, devono essere respinte, in quanto irrilevanti ai fini della decisione.

Quanto al contenuto del referto dell'Arbitro, lo stesso testualmente recita: "durante il normale svolgimento della gara al 25 I tempo a gioco in svolgimento il sig. Renzi Matteo discuteva con un avversario, mentre i due "parlavano" in modo acceso il portiere del Borgo Molino uscendo dalla propria area colpiva gli avversari (basta che erano dell'altra squadra). Da quel momento in campo dopo che avevo espulso il sig. Brugiatelli Mattia e ammonito Cercai Daniele perché stratonava gli avversari, c'è stata l'invasione di campo da parte di tutti i componenti delle panchine al centro campo si accendevano diversi tornelli con giocatori d'entrambe le squadre che venivano alle mani. Mi sono ritrovato a dividere e a far da paciere su più fronti ma senza risultato ancora in campo volavano calci, pugni, spintoni.... A quel punto rivolto ai due capitani ho fischiato dicendo che non era più possibile continuare la gara di calcio se così la vogliamo definire (...)"

Ritiene questa Corte che, alla luce della ricostruzione dei fatti fornita dal Direttore di gara e della sua rilevata insindacabilità, la decisione di II grado – per la parte oggetto di specifica impugnazione e salvo quanto si dirà in seguito a proposito della posizione del sig. Brugiatelli Mattia – non possa che essere confermata.

Il Giudice di II grado, infatti, ha correttamente richiamato il principio dell'insindacabilità della ricostruzione dell'Arbitro ed ha evidenziato come, nel caso in esame, non vi fosse stato da parte del Direttore di gara alcun ripensamento o supplemento di referto che consentisse di ritenere superato quanto relazionato "a caldo" dopo la fine dell'incontro. E si è dunque correttamente basato sul referto come sopra trascritto.

Quanto, poi, al merito della decisione, ritiene questa Corte che la situazione descritta dal Direttore di gara, riassumibile in poche parole come una "rissa" fra le due squadre causata dall'iniziale condotta del sig. Brugiatelli, integrasse gli estremi per l'applicazione, da parte dell'Arbitro, dell'art. 79 R.T.N., che consente al Direttore di gara di astenersi dal proseguire la gara ogniquale volta, a suo insindacabile giudizio, ritenga insussistenti le condizioni per proseguire l'incontro in condizioni tali da garantire la sicurezza propria e dei giocatori e/o la propria imparzialità di giudizio. L'applicazione dell'art. 202, lett. a), R.T.N. segue automaticamente, trattandosi della sanzione prevista per le due squadre in caso d'interruzione della gara in forza dell'art. 79 R.T.N.

Sempre in base a quanto riportato nel referto arbitrale, cadono poi e devono essere respinte tutte le eccezioni relative al presunto mancato coinvolgimento di tesserati della ricorrente negli episodi che hanno portato all'interruzione dell'incontro, avendo l'Arbitro chiaramente riferito la partecipazione alla rissa di tesserati di entrambe le squadre. Il fatto che il Direttore di gara si sia astenuto da espellere altri giocatori o da segnare a referto i numeri di maglia di quelli coinvolti è senz'altro fatto censurabile, in quanto impedisce alla

Corte di prendere provvedimenti specifici contro tali soggetti, ma non fa venir meno l'accertamento dei fatti come riportati nel referto e la conseguente responsabilità di entrambe le Associazioni.

Il ricorso della Misa Calcio deve in conclusione essere respinto anche nel merito, con conferma dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 202, lett. a), R.T.N. alla stessa Misa Calcio e alla Borgo Molino.

La complessiva revisione della decisione impugnata cui questa Corte è chiamata e la facoltà di riforma peggiorativa attribuitale dall'art. 182 R.T.N. impongono, peraltro, di rivedere alla luce di quanto descritto nel referto arbitrale la specifica posizione del tesserato della Borgo Molino sig. Brugiatelli Mattia, cui il Giudice di prima istanza, con decisione non modificata in II grado, ha inflitto la sanzione della squalifica fino all'8/5/2020 in base all'art. 224 R.T.N.

La Corte ritiene tale parte della decisione errata e suscettibile di riforma.

In base a quanto descritto nel referto arbitrale, la condotta del sig. Brugiatelli ("il portiere del Borgo Molino uscendo dalla propria area colpiva gli avversari (basta che erano dell'altra squadra)") integra infatti non un'ipotesi di semplice "scorrettezza", bensì una chiara ipotesi di "atto di violenza in situazione estranea alla fase di gioco in corso", sanzionabile ai sensi dell'art. 226 R.T.N. (con esclusione della più grave sanzione dell'art. 227 R.T.N. in quanto condotta unitaria, seppure prolungata). La Corte ritiene dunque che il sig. Brugiatelli, anche in considerazione dell'attuale sospensione dei campionati e dell'esigenza di garantire il principio dell'effettività della sanzione, debba essere squalificato, ai sensi dell'art. 226 R.T.N., fino al 31/12/2020 compreso.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia,
esaminato il ricorso presentato dall'Associazione Velo Club Cicli Cingolani (Misa Calcio);
visti gli artt. 177, 178 e 180 R.T.N., che prevedono la prevalenza delle prove legali e, fra queste, del referto arbitrale;

visto il contenuto del referto arbitrale;

visti gli artt. 79 e 202 R.T.N. relativi all'interruzione delle gare per iniziativa dell'Arbitro e alle sue conseguenze;

esaminate la decisione del Giudice di I Grado del SdA Calcio UISP Comitato di Senigallia e la decisione 28/2/2020 della Commissione di II Istanza SdA Calcio UISP Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 7/3/2020;

considerato che nella decisione assunta dal Giudice d'Appello non si ravvisano inesattezze tali da indurre l'intervento di questa Corte, per quanto oggetto di specifica impugnazione dal parte della ricorrente;

tenuto peraltro conto della facoltà di riforma peggiorativa prevista dall'art. 182 R.D. R.T.N. e visti gli artt. 224 e 226 R.T.N.

DELIBERA

- di rigettare l'istanza di Reclamo del legale rappresentante della Associazione Velo Club Cicli Cingolani (Misa Calcio)
- di confermare, con il rigetto del ricorso, i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di Appello in base all'art. 202, lett. a), R.T.N. (perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 75) per l'Associazione Velo Club Cicli Cingolani (Misa Calcio) e per l'Associazione Sportiva Borgo Molino;

- di disporre l'incameramento della cauzione versata, per il rigetto del reclamo;
- di disporre, in parziale riforma della decisione 28/2/2020 della Commissione di II Istanza SdA Calcio UISP Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 7/3/2020, la squalifica del tesserato della Associazione Sportiva Borgo Molino sig. Brugiatelli Mattia fino a tutto il 31/12/2020 ai sensi dell'art. 226 R.T.N.
- di disporre che la presente delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP Regionale Marche e del Settore di Attività Calcio UISP Comitato di Senigallia, per gli adempimenti di cui all'Art.184 - comma a) R.T.N.

Così deciso in Parma, lì 09 aprile 2020

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI III GRADO

F.to Silvestro Giamblanco - Responsabile
F. to Angelo Marzo - Component

Pubblicato in Ancona il 10 aprile 2020

IL COORDINATORE SETTORE ATTIVITA' CALCIO
Renato Molinelli

